



**REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

REVISIONI	ATTO DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO	FIRMA DEL PRESIDENTE
01	ATB Servizi S.p.A. – delibera n. 66 del 20 giugno 2018 ATB Mobilità S.p.A. – delibera n. 65 del 27 giugno 2018	



INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 4 – Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
- Art. 5 – Albo fornitori
- Art. 6 – Formalizzazione dell’incarico
- Art. 7 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
- Art. 8 – Pubblicizzazione dell’affidamento degli incarichi



Art. 1

Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., le procedure comparative per il conferimento da parte delle società del gruppo ATB (ATB Mobilità S.p.A. e ATB Servizi S.p.A.) di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, così come modificato dall'articolo 32 del decreto legge n.223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, e dall'articolo 3, comma 76 della legge n. 244/2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire la trasparenza ed imparzialità nell'individuazione dei soggetti medesimi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi, a persone fisiche ed associazioni professionali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - incarichi affidati a soggetti esercitanti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali della società;
 - a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla società e dai soggetti in essa operanti.

Art. 2

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte il personale in servizio, la società può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, con contratti di natura occasionale o con contratti a progetto, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve riguardare attività contemplate dallo statuto sociale e nell'interesse esclusivo della società, con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- l'ufficio proponente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno delle società del gruppo ATB, evidenziando l'alta professionalità richiesta;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e comportare il ricorso esterno a "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" o a professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore attinente l'oggetto dell'incarico;
- nell'incarico devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'ufficio proponente individua i contenuti dell'incarico e dell'avviso come individuati al successivo punto 2. e procede ad acquisire l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.
2. L'ufficio procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4) del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate anche con avvisi sul sito internet o altri mezzi, o attraverso richiesta di offerta ai professionisti già iscritti nell'albo fornitori.
3. Negli avvisi sono evidenziati:
 - l'oggetto dell'incarico eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della società e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale (livello di coordinazione e responsabilità);
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;
 - il compenso previsto;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. La società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte il Dirigente responsabile dell'ufficio proponente, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;

- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto.
6. In relazione alla particolarità dell'incarico la società può definire ulteriori criteri di selezione.
 7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
 8. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si fa rinvio a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 4

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dalla procedura comparativa esclusivamente nei seguenti casi:
 - Quando, a seguito di espletamento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico.
 - Quando si tratti di attività complementari sopravvenute successivamente e che non possono essere separate dall'incarico principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest'ultimo.
 - Quando, in analogia a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, il corrispettivo è inferiore ad €. 40.000,00 su base annua, per singolo incarico e, cumulativamente, per più incarichi.

Art. 5

Albo fornitori

1. La società ha istituito un albo fornitori elettronico, disciplinato da apposito regolamento, attraverso il quale gli esperti esterni si accreditano secondo requisiti professionali e di esperienza minimi da esso stabiliti.
L'albo è suddiviso per tipologie di settori di attività.
Nel caso di affidamento diretto dell'incarico la società fa riferimento al citato albo.
2. Al di fuori dei casi di affidamento diretto, la società procede all'individuazione del professionista mediante criteri e modalità del tutto simili a quelli previsti per le gare ad evidenza pubblica in materia di contratti pubblici, in relazione al valore economico dell'incarico.

Art. 6

Formalizzazione dell'incarico

1. La società formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale dovranno essere specificati:

- i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
 - l'oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;
 - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
 - i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
 - le procedure comparative ed i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - i motivi eccezionali o imprevedibili per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 4).
2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta; la stessa può essere prorogata, ove la società ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
 3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
 4. La durata complessiva dell'incarico non può superare i mesi dodici.
 5. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso devono essere pubblicati nel sito web della società.
 6. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato stesso, con la firma del contratto o con dichiarazione scritta di approvazione del disciplinare d'incarico.
 7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione anche alla durata dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante periodico riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto di affidamento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni o, per contro, può essere risolto il contratto, fatte salve le penali stabilite contrattualmente.

Art. 8

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti vengono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale, in occasione dell'approvazione della "semestrale" e del Bilancio di Esercizio.
2. La società rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.



-
-
3. Gli elenchi, messi a disposizione sul sito web, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto dell'incarico, la durata e l'onere complessivo per la società.